

Roma, 3 novembre 1999

CIRCOLARE N. 152/1999**OGGETTO: TRIBUTI - ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - MODELLO CUD - D.M. 28.10.1999, SU G.U. N.256 DEL 30.10.1999.**

Con il decreto indicato in oggetto e' stato approvato il modello di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente erogati quest'anno (modello CUD).

Come e' noto il predetto modello, oltreche' per l'attestazione dei salari annuali e delle relative trattenute fiscali e previdenziali, deve essere utilizzato anche per certificare le indennita' di fine rapporto (erogate a saldo, ovvero a titolo di anticipazione).

Si rammenta che il modello CUD dovra' essere consegnato ai dipendenti entro il 28 febbraio 2000, ovvero, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato.

Qualora a seguito di cessazione del rapporto di lavoro fosse stato gia' consegnato un modello CUD non contenente tutti i dati previsti nel modello ora approvato (ad es. nei precedenti modelli non dovevano essere indicati i contributi versati all'INPS), il datore di lavoro dovra' consegnare il modello integrativo entro il predetto termine del 28 febbraio 2000.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.24/98

FINE TESTO CIRCOLAE CONFETRA

G.U. N. 256 DEL 30 10 1999 (fonte Guritel).

DECRETO 28 ottobre 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni, dello schema di certificazione unica (modello CUD 2000), concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennita' soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1999, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P. delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonche' l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1999. Approvazione della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

Art. 1.

Approvazione della certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

1. E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso schema di certificazione unica modello CUD 2000 (allegato 1) per l'attestazione dell'ammontare relativo al 1999 dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennita' di fine rapporto e delle anticipazioni sulle stesse per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, assoggettate a tassazione separata, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P., nonche' per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

2. I dati da indicare nel certificato CUD 2000 che deve essere compilato dal sostituto di imposta secondo le istruzioni di cui all'allegato 2 e consegnato al contribuente entro il mese di febbraio dell'anno successivo, ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli interessati in caso di interruzione del rapporto di lavoro, con riferimento alle somme e valori nonche' ai trattamenti pensionistici erogati, sono quelli contenuti nello schema di cui all'allegato 1, nella sequenza prevista nello schema stesso. Al contribuente devono essere consegnate, unitamente alla certificazione unica, che puo' essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, le istruzioni contenute nel menzionato allegato 1.

3. La certificazione CUD 2000 deve contenere tutti i dati previsti nello schema di certificazione unica, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione. Possono non essere riportati il numero progressivo e la denominazione dei campi non compilati, se tale modalita' risulta piu' agevole per il sostituto. Gli enti pubblici e privati che erogano trattamenti pensionistici possono, altresì, non indicare nella predetta certificazione i dati di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1.

4. La certificazione CUD 2000 puo' essere utilizzata anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 1999 fino alla approvazione di una nuova certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 1999 e 2000 contenuti nella certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti agli anni successivi.

Art 2.

Dichiarazioni all'I.N.P.S.

1. La certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta gia' tenuti alla compilazione del modello 01/M secondo la normativa previgente al decreto legislativo n. 314 del 1997.

Per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'I.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, la certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di cui al precedente art. 1, puo' essere presentata dall'interessato all'I.N.P.S. ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonche' degli altri adempimenti istituzionali.

Art. 3.

Dichiarazioni all'I.N.P.D.A.I.

1. La certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere rilasciata limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali, anche dai datori di lavoro non sostituti d'imposta.

2. Per i periodi per i quali non risultano acquisiti all'I.N.P.D.A.I. i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, la certificazione suddetta puo' essere presentata dall'interessato ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonche' degli altri adempimenti istituzionali.

Art. 4.

Certificazione integrativa

1. Qualora il sostituto d'imposta abbia gia' consegnato al sostituto la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati indicati nel CUD 2000 e non presenti nel CUD gia' consegnato, possono essere contenuti anche in una ulteriore certificazione, non comprensiva dei dati gia' certificati, da consegnare entro il 28 febbraio 2000.

Art. 5.

Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria

1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le societa' e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualita' di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c) a cquinquies), del Tuir, rilasciano alle parti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In particolare, la certificazione deve recare l'indicazione delle generalita' e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, la quantita' delle attivita' finanziarie oggetto dell'operazione, nonche' gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

2. Per il 1999, l'obbligo indicato al comma precedente, si considera assolto da parte delle banche che hanno rilasciato anche al momento della effettuazione delle singole operazioni, altra idonea documentazione purché contenente tutti i dati previsti dal citato comma 1 ad eccezione del codice fiscale.

Art. 6.

Dichiarazioni modello 730

1. Con successivo decreto verra' approvato il modello 730 e le relative istruzioni che terra' conto delle modifiche contenute nella legge finanziaria per l'anno 2000.

2. Le bozze del predetto modello e delle relative istruzioni predisposte in base alla legislazione vigente sono disponibili sul sito Internet del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1999

Il direttore generale: Romano

Allegato *** OMISSIS ***